

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi (FGR)

Art.1 PREMESSA

La Fondazione Scuola di Governo Locale–Giandomenico Romagnosi (FGR) provvede all'assunzione del personale dipendente sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva di settore.

Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità di reclutamento del personale della FGR nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'art. 18, comma 2, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, successivamente convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

I principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità vengono così intesi:

- a) trasparenza: possibilità, per chi intende candidarsi all'assunzione, di conoscere i requisiti professionali richiesti;
- b) pubblicità: possibilità, per chi intende candidarsi all'assunzione, di avere notizia delle occasioni di lavoro disponibili mediante strumenti che ne garantiscano la divulgazione e l'effettiva conoscibilità;
- c) imparzialità: valutazione dei requisiti professionali predefiniti e oggettivi che saranno considerati idonei per l'accesso alla selezione.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali di reclutamento del personale mediante contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato).

Le procedure di assegnazione di incarichi e collaborazioni sono disciplinate da distinto regolamento.

Art. 3 RECLUTAMENTO

L'assunzione alle dipendenze della FGR avviene previo espletamento di selezione finalizzata all'individuazione dei candidati in possesso di requisiti, conoscenze, competenze ed attitudini più rispondenti alle posizioni lavorative da ricoprire.

Le selezioni avvengono previo avviso, ex art. 6 del presente regolamento.

La commissione, di cui al successivo art. 4, seleziona i candidati mediante:

- esame dei curricula, a seguito del quale viene redatta graduatoria dei candidati da ammettere alle successive fasi di selezione conformemente a quanto indicato nell'avviso di cui al comma precedente;
- colloquio, finalizzato alla valutazione delle motivazioni e delle conoscenze personali;

- eventuale test attitudinale/tematico, onde verificare l'idoneità dei candidati all'effettuazione di specifiche prestazioni lavorative ovvero il livello di qualificazione e competenza rispetto alla posizione lavorativa menzionata nell'avviso.

Art. 4 COMMISSIONE VALUTATRICE

La commissione valutatrice è nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione ed è composta da tre membri, tra cui il presidente.

La commissione valutatrice è composta esclusivamente da esperti di comprovata esperienza nelle materie attinenti alla posizione lavorativa oggetto di selezione o in materia di selezione e gestione del personale.

Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1, possono far parte della commissione valutatrice:

- dipendenti della FGR con significativo ruolo organizzativo;
- membri degli Organi e del Comitato Scientifico della FGR;
- docenti universitari;
- altri esperti esterni.

La commissione valuta i curricula, i colloqui e gli eventuali test attitudinali mediante l'assegnazione di un punteggio; la valutazione delle singole fasi è espressa sulla base della media dei punteggi assegnati da ciascun componente. Il punteggio complessivo è il risultato della somma dei punteggi ottenuti nelle singole fasi.

È prevista la sostituzione dei componenti delle commissioni valutatrici in tutti i casi nei quali ricorra una perdurante impossibilità o inadempimento da parte degli stessi nell'assolvimento dell'attività, ovvero sopravvenuta incompatibilità o conflitto di interessi.

Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Costituiscono requisiti di accesso alla selezione:

- inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
- età non inferiore a 18 anni;
- titolo/i di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l'accesso a ciascun profilo professionale;
- altri e/o diversi titoli e requisiti espressamente specificati nell'avviso di reclutamento.

Art. 6 AVVISO DI RECLUTAMENTO

L'avviso di reclutamento contiene:

- le posizioni da ricoprire;
- il profilo professionale oggetto della procedura, con una sintetica descrizione della posizione, delle competenze e delle attitudini richieste;
- i requisiti d'ammissione;

- gli eventuali titoli preferenziali e/o di precedenza;
- le modalità di espletamento della selezione;
- le materie ed il contenuto del test attitudinale/tematico, ove previsto;
- il C.C.N.L applicato;
- le modalità di presentazione e inoltro della domanda e il termine perentorio entro cui essa deve pervenire, comunque di almeno 15 giorni successivo alla divulgazione di cui all'art. 7.

Art. 7 DIVULGAZIONE AVVISI DI RECLUTAMENTO

Gli avvisi di selezione sono divulgati mediante inserimento in apposita sezione del sito internet ufficiale della FGR.

FGR si riserva la facoltà di dare ulteriore pubblicità all'offerta attraverso inserzioni su testate locali e nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute opportune.

Modifiche ed integrazioni degli avvisi relativi alle selezioni saranno resi noti con le stesse modalità previste per la pubblicità dell'avviso.

Art. 8 ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Le assunzioni sono effettuate sulla base del risultato finale della selezione ed in conformità a quanto previsto dall'avviso di reclutamento.

L'assunzione in servizio viene validata e formalizzata previa verifica del possesso di tutti i presupposti soggettivi prescritti, dei requisiti e delle qualificazioni professionali dichiarate in sede di domanda di partecipazione alle procedure di selezione, nonché dell'assenza di cause ostative all'assunzione dell'impiego, ovvero di incompatibilità e inconfiribilità.

L'assunzione di servizio avviene con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, secondo le forme contrattuali di impiego previste dall'ordinamento. Ove previsto, il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto da un periodo di prova e può essere subordinato all'esito positivo dello stesso.

Alle risultanze delle selezioni si potrà far riferimento per far fronte ad ulteriori esigenze di personale che dovessero insorgere successivamente allo svolgimento della procedura selettiva. Il Consiglio di Amministrazione della FGR valuterà in maniera esplicita la congruità dei profili disponibili rispetto alle mansioni da coprire al fine di stabilire se far ricorso alla graduatoria esistente, mediante scorrimento, ovvero attivare una nuova procedura di reclutamento.

La graduatoria stilata al termine della selezione non costituisce impegno all'assunzione da parte della FGR.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione dello stesso sul sito internet di FGR.

Eventuali modifiche ed integrazioni verranno pubblicizzate mediante pubblicazione sul sito internet di cui al comma 1.